

# Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2010)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008<sup>1</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP),  
*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1            Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l'utilizzazione del Registro nazionale di polizia (Registro) previsto nell'articolo 17 LSIP.

### Art. 2            Gestione del Registro e sistemi d'informazione collegati

<sup>1</sup> Il Registro è gestito dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni partecipanti.

<sup>2</sup> Al Registro sono collegati i sistemi d'informazione seguenti:

- a. il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (IPAS) di cui agli articoli 12 e 14 LSIP;
- b. il sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS) di cui agli articoli 10, 11 e 13 LSIP;
- c. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all'articolo 15 LSIP;
- d. la parte nazionale del sistema d'informazione Schengen di cui all'articolo 16 LSIP.

<sup>3</sup> Non sono collegate al Registro le categorie di dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere e–f dell'ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008<sup>2</sup>.

<sup>4</sup> Al Registro possono inoltre essere collegati i sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni.

RU 2008 5059

<sup>1</sup> RS 361

<sup>2</sup> RS 361.2

**Art. 3** Scopo del Registro

<sup>1</sup> Il Registro ha lo scopo di migliorare la ricerca di informazioni sulle persone fisiche e di agevolare l'assistenza giudiziaria e amministrativa.

<sup>2</sup> Esso indica se in uno dei sistemi d'informazione di polizia collegati sono trattati dati su una determinata persona.

**Sezione 2: Dati e trattamento dei dati****Art. 4** Dati personali trattati nel Registro

<sup>1</sup> Il Registro contiene:

- a. le indicazioni necessarie per l'identificazione completa di una persona i cui dati sono trattati (cognome, cognome(i) d'affinità, nome, sesso, data e luogo di nascita, luogo d'origine, nazionalità, pseudonimo, cognome dei genitori, numero di controllo del processo);
- b. la data dell'iscrizione;
- c. il motivo dell'iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
- d. l'indicazione dell'autorità alla quale si possono richiedere ulteriori informazioni sulla persona tramite l'assistenza giudiziaria e amministrativa;
- e. l'indicazione del sistema d'informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.

<sup>2</sup> Possono essere registrati solo i dati concernenti:

- a. persone che hanno commesso un reato o vi hanno partecipato;
- b. reati che costituiscono un crimine o un delitto secondo il Codice penale svizzero, il diritto penale accessorio della Confederazione o il diritto penale cantonale.

**Art. 5** Diritti d'accesso

<sup>1</sup> Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione:

- a. la Polizia giudiziaria federale;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione;
- c.<sup>3</sup> il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- d. il Servizio federale di sicurezza;
- e. l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 121.1).

- f. il servizio incaricato della gestione del RIPOL;
- g. l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981<sup>4</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale;
- h. il Corpo delle guardie di confine e i servizi antifrode doganale;
- i. le autorità della giustizia militare;
- j. il Comando della sicurezza militare, per l'adempimento dei suoi compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza in ambito militare;
- k. l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>5</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- l. il consulente per la protezione dei dati di fedpol;
- m. il responsabile di progetto e gli amministratori di sistema del fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per la manutenzione tecnica del sistema.

<sup>2</sup> Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno inoltre accesso per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata:

- a. le autorità di perseguimento penale dei Cantoni partecipanti;
- b. le centrali d'informazione e gli inquirenti dei comandi di polizia dei Cantoni partecipanti.

<sup>3</sup> I diritti d'accesso ai dati sono disciplinati nell'allegato.

#### **Art. 6** Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati è retta:

- a. per i dati del sistema IPAS, dall'articolo 9 dell'ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008<sup>6</sup>;
- b. per i dati del sistema JANUS, dall'articolo 22 dell'ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008<sup>7</sup>;
- c. per i dati del sistema RIPOL, dall'articolo 20 dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008<sup>8</sup>;
- d. per i dati del sistema N-SIS, dagli articoli 43–45 dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008<sup>9</sup>;
- e. per i dati dei sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni partecipanti, dal diritto cantonale applicabile.

<sup>4</sup> RS 351.1

<sup>5</sup> RS 120

<sup>6</sup> RS 361.2

<sup>7</sup> RS 360.2

<sup>8</sup> RS 361.0

<sup>9</sup> RS 362.0

**Art. 7** Archiviazione

<sup>1</sup> In virtù dell'articolo 21 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>10</sup> sulla protezione dei dati, la consegna all'Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–c è retta dalla legge federale del 26 giugno 1998<sup>11</sup> sull'archiviazione.

<sup>2</sup> La consegna all'Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera d è disciplinata dall'articolo 47 dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008<sup>12</sup>.

<sup>3</sup> La consegna per l'archiviazione di dati provenienti dai sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni partecipanti è disciplinata dal diritto cantonale applicabile.

**Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza dei dati****Art. 8** Diritti delle persone interessate

<sup>1</sup> Il diritto delle persone iscritte nel Registro all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto:

- a. per le registrazioni del sistema JANUS, dall'articolo 25 dell'ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008<sup>13</sup>;
- b. per le registrazioni del sistema IPAS, dall'articolo 11 dell'ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008<sup>14</sup>;
- c. per le registrazioni del sistema RIPOL, dall'articolo 17 dell'ordinanza RIPOL 15 ottobre 2008<sup>15</sup>;
- d. per le registrazioni del sistema N-SIS, dagli articoli 49–50 dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008<sup>16</sup>;
- e. per le registrazioni dai sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni partecipanti, dal diritto cantonale applicabile.

<sup>2</sup> Le persone i cui dati non sono stati trattati nei sistemi ne sono informate da fedpol tre anni dopo la ricezione della loro richiesta.

**Art. 9** Responsabilità della gestione

Fedpol è responsabile della gestione del Registro. Adotta in particolare le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

<sup>10</sup> RS 235.1

<sup>11</sup> RS 152.1

<sup>12</sup> RS 362.0

<sup>13</sup> RS 360.2

<sup>14</sup> RS 361.2

<sup>15</sup> RS 361.0

<sup>16</sup> RS 362.0

**Art. 10** Obblighi di diligenza

I servizi che partecipano al Registro sono responsabili del rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati in relazione ai dati da loro trattati.

**Art. 11** Verbalizzazione

<sup>1</sup> Ogni accesso al Registro è verbalizzato. Il verbale può essere consultato esclusivamente dal consulente per la protezione dei dati di fedpol.

<sup>2</sup> Il consulente per la protezione dei dati può esaminare il verbale per i seguenti scopi:

- a. con riferimento a persone: per accertare violazioni della protezione dei dati;
- b. in modo statistico e anonimo: per lo sviluppo e l'ottimizzazione del sistema.

<sup>3</sup> I verbali sono conservati per un anno.

**Art. 12** Sicurezza dei dati

<sup>1</sup> Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano l'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>17</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, l'ordinanza del 26 settembre 2003<sup>18</sup> concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale nonché le istruzioni del CIC del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> I servizi collegati prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, al fine di impedire l'accesso ai dati alle persone non autorizzate.

**Art. 13** Regolamento per il trattamento dei dati

Fedpol emana un regolamento per il trattamento dei dati.

**Sezione 4: Finanziamento****Art. 14**

<sup>1</sup> I costi per lo sviluppo e la gestione del sistema d'informazione sono coperti dalla Confederazione. La Confederazione finanzia l'allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.

<sup>2</sup> I Cantoni assumono le spese:

- a. per l'acquisto e la manutenzione delle loro apparecchiature;
- b. per l'installazione e la gestione della distribuzione capillare sul loro territorio.

<sup>17</sup> RS 235.11

<sup>18</sup> RS 172.010.58

**Sezione 5: Disposizioni finali**

**Art. 15**           Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 22 novembre 2006<sup>19</sup> sulla fase pilota del Registro nazionale di polizia è abrogata.

**Art. 16**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.

<sup>19</sup> [RU 2006 4875, 2008 3215]

*Allegato<sup>20</sup>*  
(art. 5 cpv. 3)

## Diritti d'accesso al Registro nazionale di polizia

X = Accesso

vuoto = nessun accesso

### Stato maggiore fedpol

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Consulente per la protezione dei dati	X	X	X	X	X
Servizio giuridico	X	X	X	X	X
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	X	X	X	X	X

### Polizia giudiziaria federale

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Centrale operativa Com I	X	X	X	X	X
Commissariato Controllo JANUS & IPAS	X	X	X	X	X
Divisione Coordinazione	X	X	X	X	X
Divisioni Indagini, Osservazione e Comando	X	X	X	X	X

### Ministero pubblico della Confederazione

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Berna, Protezione dello Stato	X	X	X	X	X
Berna, Terrorismo	X	X	X	X	X
Berna, Criminalità economica	X	X	X	X	X

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 121.1).

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
CC AGCI	X	X	X	X	X
Sede distaccata Zurigo	X	X	X	X	X
Sede distaccata Losanna	X	X	X	X	X
Sede distaccata Lugano	X	X	X	X	X
Consulente per la protezione dei dati	X	X	X	X	X
Comitato operativo del Ministero pubblico	X	X	X	X	X

### Cooperazione internazionale di polizia

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Divisione Interventi e ricerche	X	X	X	X	X
Divisione Cooperazione operativa di polizia	X	X	X	X	X

### Servizio federale di sicurezza

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Settore Analisi dei rischi	X	X	X	X	X
Divisione Sicurezza delle persone	X	X	X	X	X
Commissariato Sicurezza dei magistrati e delle rappresentanze estere	X	X	X	X	X
Commissariato Sicurezza dei visitatori stranieri	X	X	X	X	X
Divisione Sicurezza degli edifici	X	X	X	X	X
Sezione Protezione degli immobili	X	X	X	X	X



**Servizi**

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Divisione Sistemi nazionali di polizia	X	X	X	X	X
Ufficio centrale Armi Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica	X	X	X	X	X
Settore Tifoseria violenta	X	X	X	X	X

**Ufficio federale di giustizia**

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, Settore Estradizioni	X	X	X	X	X
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, Settore Assistenza giudiziaria	X	X	X	X	X

**Corpo delle guardie di confine**

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Sezione Operazioni, Cdo Cgcf	X	X	X	X	X
Centrali di impiego, Cdo reg Cgcf	X	X	X	X	X
Pianificazione e impiego, Cdo reg Cgcf	X	X	X	X	X
Uffici di collegamento/CCPD, Cgcf	X	X	X	X	X
Responsabili dell'applicazione e dei processi, Cdo Cgcf	X	X	X	X	X
Ufficio centrale antifrode doganale, DGD	X	X	X	X	X
Sezione antifrode doganale, Direzione di circondario delle dogane	X	X	X	X	X

**Autorità della giustizia militare**

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Cancellerie dei Tribunali militari	X	X	X	X	X
Cancellerie dei Tribunali militari d'appello	X	X	X	X	X
Cancelleria del Tribunale militare di cassazione	X	X	X	X	X
Ufficio dell'uditore in capo, Servizio giuridico	X	X	X	X	X

**Sicurezza militare**

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Coordinatori della centrale di analisi della situazione e della centrale d'impiego (Stato maggiore Sic mil)	X	X	X	X	X
Impiego sottufficiali delle centrali d'impiego (regioni PM)	X	X	X	X	X
Ufficiali e sottufficiali di polizia giudiziaria delle centrali d'impiego (regioni PM)	X	X	X	X	X
Polizia militare della circolazione, sottufficiali delle centrali d'impiego (regioni PM)	X	X	X	X	X
S spec PM Sic mil: Servizio controinformazioni e Stato maggiore	X	X	X	X	X
Postazioni della PM ter	X	X	X	X	X

**Stato maggiore del capo dell'esercito**

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Protezione delle informazioni delle opere, Servizio per i controlli di sicurezza alle persone	X	X	X	X	X

**Servizio delle attività informative della Confederazione**

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Lotta contro il terrorismo	X	X	X	X	X
Lotta contro l'estremismo	X	X	X	X	X
SI / Controspionaggio	X	X	X	X	X
Non proliferazione	X	X	X	X	X
Centro federale di situazione	X	X	X	X	X
Ricerca Svizzera	X	X	X	X	X
OPSEC	X	X	X	X	X
Sensori trasversali	X	X	X	X	X
Rilevamento dei dati/smistamento	X	X	X	X	X
OSINT	X	X	X	X	X
Servizio degli stranieri	X	X	X	X	X
analisi	X	X	X	X	X
ComCenter	X	X	X	X	X

**Fornitori di servizi informatici**

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Responsabile di progetto e amministratori di sistema	X	X	X	X	X

